



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta il 29.5.2019 in relazione all'istanza di sospensione formulata da parte opponente;

viste le osservazioni delle parti al riguardo;

rilevato che

con riferimento al primo motivo di opposizione

il ricorrente eccepisce la nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione degli artt. 38 ss. TUB e 1418 c.c., in ragione del superamento del limite di finanziabilità prescritto dalla delibera del CICR del 22.4.1995;

tuttavia, il contratto di mutuo allegato al ricorso non contiene alcuna indicazione del valore dell'immobile ipotecato a garanzia del finanziamento erogato, né l'opponente produce documentazione (es. atto di acquisto del bene) idonea ad attestarlo;

conseguentemente, non è allo stato possibile -fatta salva la produzione di perizia nel prosieguo del giudizio- svolgere alcuna verifica in ordine al superamento del detto limite;

l'ipotizzata violazione, in ogni caso, consentirebbe -secondo la stessa giurisprudenza di legittimità citata dall'opponente- l'operatività dell'istituto della conversione del contratto nullo, con conseguente ininfluenza, ai fini del giudizio sulla sospensione, sulla sussistenza del diritto di procedere esecutivamente in capo al creditore mutuante;

con riferimento al secondo motivo di opposizione

l'opponente eccepisce l'indeterminatezza del credito indicato nell'atto di precetto;

il ricorrente non ha, peraltro, prodotto in atti copia del precetto notificato dal creditore, sicché la contestazione ha carattere puramente assertivo;

è pacifico, in ogni caso, che la mancata enunciazione del procedimento logico-matematico di determinazione della somma dovuta non inficia la validità del precetto, essendo sufficiente l'indicazione numerica del credito vantato;

con riferimento al terzo motivo di opposizione

il ricorrente sostiene che la mera nomina di un professionista quale OCC ai sensi della l. n. 3/2012, consenta -o addirittura imponga- la sospensione dell'esecuzione o la sua inibitoria, e che questa



possa essere disposta (non solo dal giudice investito del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, ma anche) dal giudice dell'esecuzione o da quello investito del giudizio di opposizione a precetto;

tale assunto non coglie nel segno;

l'art. 10, comma 2, lett. c), in relazione all'accordo di composizione della crisi, demanda infatti al giudice delegato la valutazione dei presupposti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge citata;

analoga riserva di competenza è prevista dall'art. 12-*bis* in favore del giudice delegato nell'ambito del procedimento di omologazione del piano del consumatore, laddove, nelle more della convocazione dei creditori, è possibile sospendere specifici procedimenti di esecuzione forzata;

negli stessi termini dispone, infine, l'art. 14-*quinqüies*, comma 2, lett. b) 1. cit. in relazione alla procedura di liquidazione del patrimonio;

l'istanza di sospensione è conseguentemente infondata;

PQM

rigetta

l'istanza di sospensione formulata dall'opponente;

Busto Arsizio, 1.6.2019

Il Giudice  
dott. Nicolò Grimaudo

